

**PROTOCOLLO RICOGNITIVO DELLE PRESTAZIONI E VERSAMENTI
ALL' E.B.A.V. (Ente Bilaterale Artigianato Veneto) AI FINI
DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 9 BIS DELLA LEGGE N. 166/1991**

Il giorno 18 gennaio 2010 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- la **CONFARTIGIANATO del Veneto**, rappresentata dal Presidente Claudio Miotto, assistito dal Segretario regionale Luciano Braga, dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e da Oscar Rigoni, funzionario del medesimo settore;

- la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, assistito dal Segretario generale regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Luigi Fiorot;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e da Umberto D'Aliberti;

e

- la **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Emilio Viafora, dal segretario regionale Patrizio Tonon e da Luciano Milan;

- la **CISL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Franca Porto, dal segretario regionale Giulio Fortuni e da Giancarlo Pegoraro;

- la **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale Gerardo Colamarco, dal segretario regionale Grazia Chisin e da Giannino Rizzo.

per valutare il regime contributivo cui assoggettare i versamenti previsti per l'EBAV.-

Le parti

- Visto l'art. 9 bis della Legge 01 giugno 1991 n. 166;
- Visto gli Accordi Interconfederali regionale del 21 settembre 2009 con cui è stato modificato il regolamento di Ebav e le quote di versamento all'Ente stesso;

ravvisata la necessità di diramare indicazioni chiare ed univoche a tutte le aziende artigiane del Veneto al fine di assicurare la necessaria uniformità di comportamento.

CONVENGONO

di procedere alla ricognizione delle attuali prestazioni previste dall' EBAV per identificare il regime contributivo dei versamenti di **PRIMO, SECONDO E TERZO** livello per l'Ente Bilaterale stesso.

Pertanto le Parti congiuntamente ritengono:

- 1°)

quanto ai versamenti dovuti alle imprese per il **PRIMO LIVELLO** attualmente pari a **€ 4,62=** che:

- a) Le spese di funzionamento, da stimare nell'ordine del **10%** sui versamenti di 1° livello a carico impresa (**€ 0,4620**), siano assoggettate a contribuzione di solidarietà di cui al secondo comma dell'art. 9 bis della ricordata Legge;
- b) La quota di ritorno alle OO.AA. e alle OO.SS. e pari complessivamente al **12%** (**€ 0,5544=**) diretta al sostegno dell'attività delle Organizzazioni volta a promuovere l'effettività dell'Ente configurandosi come onere associativo, è esclusa da ogni imponibilità;
- c) Il rimanente **78%** (Euro **3,6036**) destinato alle prestazioni sulla base delle norme statutarie e regolamentari dell'EBAV, viene a sua volta ripartito come segue:

I.	Fondo credito	28%
	• Fondo incentivi all'occupazione	11%
	• Fondo salute e sicurezza	5%
	• Azioni congiunte	1%
	• Osservatorio	1%
	e quanto al 50% della Contribuzione fondo bilaterale nazionale, pari allo 0,50%	

per un importo pari a **€ 1,6757** sono da considerarsi esenti da ogni contribuzione sia a mente dell'art.12 della legge 153 del 1969 e successive modificazioni sia a mente dell'art . 9 bis della legge 166 del 1991 poiché prevedono prestazioni esclusivamente a favore delle imprese o prevedono il finanziamento di studi e ricerche senza tradursi direttamente o indirettamente in benefici a favore dei lavoratori o dei loro familiari.

II.	• Fondo sostegno al reddito	28%
	• Fondo sostegno formazione professionale	9%
	• Fondo carattere solidaristico	14%
	• Categorie	1%
	• Assistenza sanitaria	1%
	e quanto al 50% della Contribuzione fondo bilaterale nazionale, pari allo 0,50%	

per un importo pari a **€ 1,9279**, considerata la loro funzione previdenziale assistenziale in senso proprio o lato debbono essere assoggettate alla contribuzione di solidarietà dell'art . 9 bis della legge 166 del 1991

Pertanto, relativamente ai versamenti di primo livello, le parti riconoscono che devono essere complessivamente assoggettati a contribuzione € 2,3899 mentre € 2,2301 sono del tutto esclusi da ogni e qualsiasi contributo previdenziale.

© Imponibili soggetti alla contribuzione solidarietà del 10% :
(0,4620 +1,9279) = **totale € 2,3899**
con incidenza pari al 51,73 % (su € 4,62)

© Imponibili NON soggetti alla contribuzione :
(0,5544 + 1,6757) = **totale € 2,2301**
con incidenza pari al 48,27 % (su € 4,62)

- 2°)

quanto ai versamenti dovuti dalle imprese per il **SECONDO LIVELLO** le Parti riconoscono che:

- le spese di funzionamento sono pari al 10% dei versamenti di 2° livello per ogni singola categoria EBAV
- i Fondi:

- Per la formazione e l'aggiornamento professionale di categoria
- Per l'erogazione di sussidi ai lavoratori sospesi dal lavoro
- Per l'erogazione di sussidi assistenziali
- Per sussidi e contributi per acquisizione e consolidamento professionalità

hanno scopi di natura previdenziale ed assistenziale, e i relativi versamenti, al netto delle relative spese soprarichiamate, devono pertanto sottostare alla contribuzione di solidarietà del 10%.-

Quanto ai fondi:

- Per la promozione, qualità, innovazione del prodotto e del lavoro artigiano
- Per la gestione di interventi per ambiente e sicurezza
- Per il funzionamento di Commissioni bilaterali di amministrazione tecnica di contratto collettivo

vista la loro natura e scopi, del tutto estranei ad erogare benefici diretti o indiretti di qualsiasi genere ai lavoratori subordinati, sono del tutto esclusi da ogni contribuzione previdenziale normale o di solidarietà.-

Quanto al fondo categoriale per la gestione di polizze collettive le parti ritengono che l'imponibilità o meno per la contribuzione di solidarietà del 10% dipenda dalla finalizzazione del tipo di rischio tutelato in polizza. Le parti pertanto ritengono imponibili le somme destinate all'attivazione di polizze collettive quando beneficiari delle prestazioni risultino i lavoratori e/o i loro familiari, mentre ogni imponibilità resta esclusa quando beneficiari delle prestazioni siano le aziende artigiane.

Quanto al fondo per la gestione del salario in settori esposti alla ciclicità di mercato, vista la sua natura di istituto contrattuale a gestione mutualizzata, le parti lo ritengono assoggettabile a contribuzione previdenziale fissa al momento dell'erogazione della prestazione ai lavoratori, ai sensi del quinto comma dell'art. 9bis della legge 166/1991.-

- 3°)

quanto alle prestazioni derivanti dalle gestioni di **TERZO LIVELLO** le Parti, per quanto riguarda le gestioni per le integrazioni di malattia e infortunio e per la flessibilità, in considerazione della natura di gestione mutualistica di oneri contrattuali, ritengono tali fattispecie riconducibili al quarto comma dell'art. 9 bis della legge 166/1991.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
pag. 3/4

Il Fondo per la gestione del TFR è escluso da ogni contribuzione previdenziale in forza della disposizione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, non novellata sul punto dalla recente legge del 1991.


La gestione per la raccolta delle quote di adesione sindacale, operando sulla retribuzione al netto dei contributi previdenziali, è del tutto estranea a problemi contributivi, che vengono assolti in via normale in sede di determinazione delle retribuzioni.-

Letto, confermato e sottoscritto.-

CONFARTIGIANATO DEL VENETO




CGIL VENETO



CNA DEL VENETO



CISL VENETO



CASARTIGIANI DEL VENETO



UIL VENETO

